

2022

77 Competenza. 1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

SOMMARIO: I. Le competenze degli organismi di certificazione.

I. Le competenze degli organismi di certificazione.

1 ■ L'art. 76 precisa che sono abilitate le commissioni istituite presso gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento, ovvero a livello nazionale, quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale. Da ciò si evince come molto sia demandato alle libere determinazioni dell'autonomia collettiva. Si è peraltro affermato che la competenza delle commissioni presso gli enti bilaterali «non è per territorio ma per area o categoria professionale» (GHERA, *La certificazione dei contratti di lavoro*, dattiloscritto, ma ora in *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema*, a cura di DE LUCA TAMAJO, RUSCIANO, L. ZOPPOLI, Napoli, 2004, 8). Dubbi sono stati avanzati in riferimento all'art. 39 Cost. ed al principio di libertà sindacale negativa (NÖGLER, *La certificazione dei contratti di lavoro*, WP CSDLE "Massimo D'Antona", it. n. 23/03, 37). Una lettura conforme al disposto costituzionale appare quella per cui solo le parti che siano aderenti ad organizzazioni che abbiano costituito enti bilaterali, debbano rivolgersi ad essi, ma, come sembra corretto ritenere, per non incorrere in vizi della certificazione, ma solo per evitare di porre in essere comportamenti eventualmente perseguibili per violazione dello statuto associativo. ■ Per quanto attiene invece alla competenza delle commissioni presso la Direzione Provinciale del Lavoro e le Province, invece, l'art. 77 precisa che le parti devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Il concetto di circoscrizione, nel caso di specie, dovrebbe coincidere con il territorio provinciale di riferimento. Per quanto concerne le Università, non sono previsti limiti territoriali. Esse potranno certificare rapporti, a prescindere dalla collocazione geografica, propria e/o del rapporto da certificare (SPEZIALE, in AA.VV., *Commentario del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, coordinato da F. CARINCI, vol. IV, *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro*, a cura di BELLOCCHI, LUNARDON, SPEZIALE, Milano, 2004, 168). In mancanza di

esprese previsioni, si discute sulla competenza territoriale delle commissioni unitarie di certificazione (SPEZIALE, *op. cit.*, 168). Comunque, il d.m. 21-7-2004, prevede ora che le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione unitaria – nel rispetto dei principi e delle previsioni del decreto e di eventuali accordi interconfederali ai sensi dell'art. 86, co. 13, d.lgs. n. 276/2003 – sono stabilite nella convenzione stessa (art. 1, co. 8). In tale occasione potrà essere regolamentata anche la competenza territoriale. ■ Ovviamente, poi, ciascun organo di certificazione, pur nei suoi eventuali limiti territoriali, potrà operare in concorrenza con gli altri, tanto più che i diversi organi di certificazione hanno una competenza funzionale parzialmente non coincidente. Il legislatore ha riconosciuto esclusivamente le commissioni presso gli enti bilaterali come sede ove certificare rinunzie e/o transazioni ai sensi dell'art. 2113 c.c. (art. 82). Al contrario, l'art. 83, in tema di certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative, attribuisce tale funzione ai soli organi certificatori presso le commissioni di cui all'art. 76, co. 1, lett. b), prevedendo in questi casi una speciale composizione. L'art. 84, relativo alla certificazione in tema di appalto, non attribuisce la relativa competenza ad uno specifico organo di certificazione. Peraltro, l'art. 9 del d.m. 21-7-2004, che regola la composizione delle commissioni presso la Direzione Provinciale del Lavoro e le Province, prevede che la stessa sia effettuata secondo le procedure ivi prevedute. La Commissione di conciliazione istituita presso il Ministero del lavoro, opera esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione; mentre quelle istituite dai consigli provinciali dei consulenti del lavoro, operano esclusivamente per i contratti instaurati nell'ambito territoriale (provinciale) di riferimento.

78 Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche. 1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.

2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:

a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di